

Mercoledì 27 gennaio 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### L'accertamento stoppa il ravvedimento solo per i rilievi ivi contenuti

/ Alfio CISSELLO

Il **ravvedimento operoso** è inibito, per le violazioni riconducibili a fattispecie gestite dall'Agenzia delle Entrate, dalla notifica dell'avviso di accertamento, di liquidazione o, se si tratta di liquidazione automatica/controllo formale della [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Impatriati al sud Italia con il beneficio "rafforzato" anche in smart working

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

L'art. 16 del DLgs. 147/2015 prevede un'importante agevolazione per i lavoratori provenienti da un Paese estero che **trasferiscono** la propria residenza in Italia.

A seguito delle modifiche [...]

PAGINA 9

## FISCO

### Per le spese edilizie 2022 o superbonus o niente bonus

*Il termine entro cui è possibile fruire dell'ecobonus e del sismabonus è attualmente fissato al 31 dicembre 2021*

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

L'ampliamento della finestra temporale di operatività del **superbonus al 110%**, disposta dalla legge di bilancio 2021, determina un disallineamento tra "bonus edilizi ordinari" e "superbonus edilizio" per interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico che estende i propri riflessi anche sul versante dei bonus per acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e poi ricostruiti con miglioramento sismico (c.d. "sismabonus acquisti").

L'art. 1 comma 66 della L. 178/2020, in particolare, ha allungato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale della finestra temporale di operatività del **superbonus** al 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 (termine che per gli IACP ed "enti equivalenti" è fissato al 31 dicembre 2022).

Termine finale che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, è ulteriormente esteso fino al **31 dicembre 2022**, ma per le sole spese sostenute per interventi age-

volati da parte dei soggetti di cui alla lett. a) del comma 9 (ossia condomini e persone fisiche per interventi su parti comuni), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (per i soggetti di cui alla lett. c) del comma 9 – IACP ed "enti equivalenti" – il termine è esteso al 30 giugno 2023 se al 31 dicembre 2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 60%).

Fuori dal superbonus al 110%, il termine ultimo di operatività dei vari "bonus edilizi ordinari" (salvo ulteriori proroghe normative), ivi compresi l'**ecobonus** e il **sismabonus** di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, è però attualmente confermato al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, le spese sostenute nel 2022 per interventi di efficienza energetica e/o di miglioramento sismico si ritrovano in una condizione di "lascia o raddoppia", nel senso che, se il soggetto che le [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Il silenzio del bilancio non vale la rinuncia al credito per la società cancellata

Ulteriore aumento dei casi di COVID-19 di origine lavorativa

Sulla possibilità di definire gli omessi versamenti giurisprudenza discordante

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### La Brexit "prende forma" in Francia

/ Gianluca ODETTO

Nell'attesa di indicazioni organiche sul tema da parte dell'Amministrazione italiana, il Fisco francese ha predisposto, nella sezione "*Brexit en pratique*" del proprio sito internet, alcune FAQ (aggiornate al 5 [...])

PAGINA 4

# L'accertamento stoppa il ravvedimento solo per i rilievi ivi contenuti

Per i tributi diversi la tesi è confermata dalla prassi

/ Alfio CISSELLO

Il **ravvedimento operoso** è inibito, per le violazioni riconducibili a fattispecie gestite dall'Agenzia delle Entrate, dalla notifica dell'avviso di accertamento, di liquidazione o, se si tratta di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, dall'avviso bonario.

Non è quindi inibito dal controllo fiscale: in altri termini, la notifica di un invito a comparire, di un questionario o di una richiesta di documenti non osta al ravvedimento, e lo stesso dicasi per la consegna del verbale di constatazione (in questo caso, la riduzione della sanzione da ravvedimento è a **1/5 del minimo**, come sancisce l'[art. 13](#) comma 1 lett. b-*quater* del DLgs. 472/97).

Bisogna però domandarsi se, ricevuto l'avviso di accertamento su un determinato rilievo, il contribuente possa ravvedersi su differenti rilievi.

Premettendo che né la prassi né, in special modo, la **giurisprudenza** pare ancora essersi pronunciata *ex professo* sulla questione, a nostro avviso la risposta sembra essere affermativa.

Il Ministero delle Finanze, con la circolare 10 luglio 1998 n. [180](#) (art. 13), sia pure in un contesto ove il ravvedimento era inibito non dall'accertamento ma dal controllo fiscale, aveva fornito risposta affermativa in merito, però, al ravvedimento su un tributo diverso da quello accertato.

Tradotto in termini pratici: se il contribuente riceve un **accertamento IRES**, può ravvedere la violazione **IVA**, quand'anche la genesi sia la medesima.

Non si vede la ragione per cui si debba pervenire a una soluzione diversa per il caso del rilievo non accertato.

L'art. 13 comma 1 stabilisce che "La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata", mentre il comma 1-*ter* che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tribu-

ti amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di **accertamento** ...".

Il dato normativo appare compatibile con la tesi sostenuta.

Del resto, ormai, come emerge in modo evidente da un **quadro giurisprudenziale** che assume via via toni preoccupanti, l'unicità dell'accertamento in sostanza non esiste più (si veda "[Dopo il redditometro, via libera alle indagini finanziarie](#)" del 6 luglio 2020). Da un lato, l'accertamento parziale non conosce quasi più limiti, dall'altro, i requisiti per l'accertamento integrativo si fanno spesso sempre meno stringenti.

Dunque, se l'Ufficio può, in relazione allo stesso anno d'imposta, accertare il contribuente "n" volte per "n" diverse fattispecie, non si vede la ragione per cui il contribuente, ricevuto un accertamento ad esempio sul recupero di spese di rappresentanza, non possa ravvedersi su diverse **spese dedotte** ma non inerenti.

---

## Principio coerente con la struttura del ravvedimento operoso

---

L'Ufficio non può, visto quanto sopra, di certo sostenere, almeno nella maggioranza delle ipotesi, che la notifica di un primo accertamento inibisce il ravvedimento in quanto anche il potere impositivo risulta "consumato".

A uguali conclusioni si deve pervenire per la **dichiarazione integrativa** a favore del contribuente. La notifica dell'accertamento non può a nostro avviso precludere l'integrativa a favore su fattispecie diverse da quelle accertate, fermo restando che ai fini della compensazione bisogna rispettare i limiti dell'[art. 2](#) del DPR 322/98.

# Per le spese edilizie 2022 o superbonus o niente bonus

Il termine entro cui è possibile fruire dell'ecobonus e del sismabonus è attualmente fissato al 31 dicembre 2021

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

L'ampliamento della finestra temporale di operatività del **superbonus al 110%**, disposta dalla legge di bilancio 2021, determina un disallineamento tra "bonus edilizi ordinari" e "superbonus edilizio" per interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico che estende i propri riflessi anche sul versante dei bonus per acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e poi ricostruiti con miglioramento sismico (c.d. "sismabonus acquisti").

L'art. 1 comma 66 della L. 178/2020, in particolare, ha allungato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale della finestra temporale di operatività del **superbonus** al 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 (termine che per gli IACP ed "enti equivalenti" è fissato al 31 dicembre 2022).

Termine finale che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, è ulteriormente esteso fino al **31 dicembre 2022**, ma per le sole spese sostenute per interventi agevolati da parte dei soggetti di cui alla lett. a) del comma 9 (ossia condomini e persone fisiche per interventi su parti comuni), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (per i soggetti di cui alla lett. c) del comma 9 – IACP ed "enti equivalenti" – il termine è esteso al 30 giugno 2023 se al 31 dicembre 2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 60%).

Fuori dal superbonus al 110%, il termine ultimo di operatività dei vari "bonus edilizi ordinari" (salvo ulteriori proroghe normative), ivi compresi l'**ecobonus** e il **sismabonus** di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, è però attualmente confermato al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, le spese sostenute nel 2022 per interventi di efficienza energetica e/o di miglioramento sismico si ritrovano in una condizione di "lascia o raddoppia", nel senso che, se il soggetto che le effettua può **beneficiare del 110%**, ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, saranno agevolate con il superbonus (e, per effetto di quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, potranno anche dare luogo all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito); se, invece, il soggetto che le effettua non

può beneficiare del superbonus, non saranno agevolate nemmeno con l'ecobonus o il sismabonus tra il 50% e l'85%, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.

Quanto precede si dovrebbe riflettere anche sull'operatività del bonus che il comma 1-septies riconosce agli acquirenti di unità immobiliari site in edifici, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3, che sono stati demoliti e ricostruiti con interventi di miglioramento sismico (c.d. "**sismabonus acquisti**").

Con riguardo alla disciplina del sismabonus acquisti "ordinario" al 75% o 85%, di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che il **termine ultimo** di operatività della finestra temporale agevolata costituisce la data di riferimento entro la quale, per poter fruire dell'agevolazione, devono essere ultimati i lavori sull'edificio da parte dell'impresa e deve essere stipulato il rogito per l'acquisto dell'unità immobiliare (risposte a interpello 2 novembre 2020 n. 515 e 23 novembre 2020 n. 557 e 558).

In tale caso, il termine ultimo coincide con la data del **31 dicembre 2021**.

Poiché però, quando il sismabonus acquisti compete nella misura superbonus al 110%, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del DL 34/2020, tale termine ultimo risulta ampliato fino al **30 giugno 2022**, pare inevitabile ritenere che quella impostazione interpretativa vada riferita a quest'ultima data.

Quanto precede implica che, nel caso in cui una impresa ultimi i lavori sull'edificio e/o stipuli il rogito con l'acquirente di una unità immobiliare nei primi sei mesi del 2022, l'eventuale adesione all'impostazione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate comporta che si possono verificare le due seguenti **situazioni**:

- se l'acquirente è un soggetto che può beneficiare del sismabonus acquisti in versione superbonus, esso può trovare applicazione nella misura del 110%;
- se l'acquirente è un soggetto che non può beneficiare del sismabonus acquisti in versione superbonus, esso non può trovare applicazione nemmeno nelle "ordinarie" misure del 75% o dell'85%.

# La Brexit “prende forma” in Francia

Il Fisco transalpino esamina le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione nell'ambito delle imposte sui redditi

/ **Gianluca ODETTO**

Nell'attesa di indicazioni organiche sul tema da parte dell'Amministrazione italiana, il Fisco francese ha predisposto, nella sezione “*Brexit en pratique*” del proprio sito internet, alcune FAQ (aggiornate al 5 gennaio 2021) che, nell'ovvia considerazione legata alla diversità delle legislazioni nazionali, offrono alcune interessanti **chiavi di lettura** della fiscalità post recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Rimandando ad un apposito intervento sul tema, riferito alla situazione italiana (“[Londra è extracomunitaria dal 1° gennaio 2021](#)” del 9 novembre 2020), nei rapporti con il Regno Unito occorre valutare in modo differente **tre categorie** di disposizioni:

- norme che fanno riferimento ai rapporti con Stati ricompresi nella *white list* (o che, più genericamente, assicurano un adeguato scambio di informazioni): continuano ad esplicare efficacia, in quanto il Regno Unito appartiene alla suddetta lista;
- norme che attuano direttive comunitarie e che menzionano i rapporti con Stati membri dell'Unione: cessano di avere efficacia, anche se in alcuni casi (es. ATAD 2) la “sopravvivenza” dovrebbe essere assicurata in virtù dell'accordo commerciale del 24 dicembre 2020 (Parte Seconda, Rubrica Prima, Titolo XI, art. 5.2);
- norme rese necessarie per tutelare le libertà fondamentali (in particolare quella di **stabilimento**): anche in questo caso esse dovrebbero cessare di avere effetto, anche se occorrerà verificare se qualche “apertura” possa venire dall'interpretazione dell'art. SERVIN 2.3 dell'accordo stesso (Parte Seconda, Rubrica Prima, Titolo II), il quale concede agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie imprese e che presenta, quindi, alcune contiguità con il diritto di stabilimento regolato dal Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Questa tripartizione si rinviene anche dalla lettura delle FAQ del Fisco francese. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il **trasferimento** della sede all'estero, per cui la legislazione transalpina concede la sospensione della riscossione dell'*exit tax* in tutti i casi in cui lo Stato di destinazione è legato alla Francia da accordi per la mutua assistenza amministrativa e per la riscossione dei crediti tributari (e non solo, quindi, per i trasferimenti verso gli altri Stati comunitari), viene precisato che anche a seguito della Brexit i trasferimenti oltremarica potranno continuare a godere di questo beneficio. Per inciso, questo non vale invece per l'Italia, la cui legislazione interna ([art. 166](#) comma 9 del TUIR) concede la rateizzazione dell'imposta per i soli trasferimenti verso Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (accordo, quest'ultimo, di

cui il Regno Unito non fa più parte).

Per quanto riguarda le direttive, viene precisato che viene meno il regime “**madre-figlia**” e che, pertanto, dal 2021 le distribuzioni di dividendi dalla Francia al Regno Unito risulteranno incise dalla ritenuta del 15% prevista dalla Convenzione tra i due Stati, eliminata (sempre in base alla Convenzione) se la partecipazione è almeno pari al 10% (per le partecipazioni almeno pari a tale soglia, la Convenzione Italia-Regno Unito prevede invece la ritenuta nella misura del 5%).

Per quanto riguarda i **consolidati fiscali**, la posizione del Fisco francese è di chiusura: le FAQ indicano, infatti, che le opzioni in essere cesseranno in presenza, nel gruppo, di società inglesi e stabili organizzazioni francesi delle stesse. Ciò parrebbe indice della volontà di non equiparare (se può passare il termine) le clausole di non discriminazione contenute nell'accordo del 24 dicembre 2020 alla libertà di stabilimento “vera e propria”, fatta propria dalla sentenza *SCA Group* e recepita dalla legislazione italiana con apposite modifiche alla disciplina del consolidato al fine di permettere, a certe condizioni, l'ingresso nel gruppo di entità non residenti.

Se così è, verrebbe confermata per l'Italia, ad esempio, la cessazione dei consolidati “orizzontali” tra società italiane controllate dalla medesima controllante inglese (l'[art. 117](#) comma 2-*bis* del TUIR fa, infatti, riferimento a controllanti residenti in Stati Ue/See); diversamente, dovrebbero continuare i consolidati in cui la società inglese ha una stabile organizzazione in Italia e questa assume la veste di **consolidante naturale**, anche se le partecipazioni nelle altre controllate italiane sono riferibili alla casa madre e non alla S.O. (l'[art. 117](#) comma 2, diversamente dal caso precedente, richiede infatti a questi fini solo che la società estera risieda in uno Stato con Convenzione con l'Italia, requisito ovviamente soddisfatto per il Regno Unito).

Un punto di interesse delle FAQ si rinviene, da ultimo, per le agevolazioni per i *plans d'épargne en actions* (PEA/PME), i cui **benefici fiscali** sono vincolati al fatto che i titoli contenuti nel prodotto finanziario siano emessi da società o PMI con sede in Stati Ue/See. Nella premessa che ciò non varrà più dal 2021, viene opportunamente previsto un “periodo di tolleranza” (in genere non superiore a due anni) in cui i titoli emessi da società inglesi continuano ad essere equiparati a quelli di fonte comunitaria, al fine di permettere agli intermediari finanziari le necessarie variazioni del portafoglio. Si tratta di una valida soluzione per i prodotti finanziari complessi la cui regolamentazione varia a seconda della “nazionalità” dei titoli sottostanti.

# Il silenzio del bilancio non vale la rinuncia al credito per la società cancellata

Alla mancata appostazione del credito nel bilancio finale di liquidazione devono aggiungersi circostanze tali da comprovare la volontà di rinunciarvi

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con l'ordinanza n. [1724](#), depositata ieri, torna sulla sorte dei crediti di una società di capitali **estinta** che non abbiano trovato evidenza nel bilancio finale di liquidazione, ribadendo che non è condivisibile, perché fondata su un rigido automatismo, la soluzione secondo la quale se il credito è controverso, e non è iscritto nel bilancio finale di liquidazione, lo stesso deve ritenersi rinunciato *per facta concludentia* (cfr. Cass. n. [28439/2020](#)).

Nel caso di specie, una srl, nel 2000, acquistava un veicolo che si rivelava difettoso. Agiva, quindi, in giudizio per la risoluzione del contratto e la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo. La srl, nel 2009, in pendenza della controversia, veniva cancellata dal Registro Imprese. Nel 2013 interveniva la condanna della società venditrice, contro la quale gli ex soci della srl iniziavano l'esecuzione forzata, che, però, veniva rigettata dalla Corte d'Appello perché doveva ritenersi che la srl, cancellandosi dal Registro **senza** nulla appostare, al riguardo, nel bilancio finale di liquidazione, avesse di fatto rinunciato al credito.

Il punto di partenza utilizzato dalla Cassazione per sostenere l'erroneità di tale conclusione è rappresentato, chiaramente, dai principi sanciti dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. [6070](#), [6071](#) e [6072](#) del 2013, ovvero: l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno **successorio**; dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci *pro indiviso*.

Tali decisioni hanno anche affrontato – ma solo nel contesto motivazionale (*in obiter dictum*) – il tema della sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti in bilancio dopo l'estinzione della società senza sancire una regola generale, uniforme ed automatica, ma solo formulando ipotesi “aperte” e rimettendo al giudice di merito il compito di stabilire, caso per caso, se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito. Si osservava, in particolare, che se il credito era illiquido, se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non l'aveva inserito in bilancio, oppure se il credito “non poteva neppure essere iscritto nel bilancio”, la mancata appostazione all'attivo avrebbe potuto consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa. Si trattava, comunque, di una **presunzione**, senza alcuna “inde-

fettibile implicazione unilaterale” (ovvero senza alcuna necessaria correlazione) tra omessa indicazione in bilancio e remissione del debito.

Questa tematica è stata ripresa e sviluppata dalla Cassazione n. [9464/2020](#), affermando che anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società estinta e che può ammettersi, in astratto, che la società possa rinunciare ai crediti suddetti; ma questa rinuncia non può presumersi dal mero rilievo che il credito non sia stato appostato nel bilancio finale di liquidazione di una società cancellata dal Registro delle imprese.

La remissione del debito resta pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che potrebbe essere anche tacita, ma comunque inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento non può mai divenire un indice certo di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia **circostanziato**, ovvero accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a rendere evidente una volontà inequivocabile. La mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede tali requisiti di inequivocità: potrebbe derivare da cause varie e diverse da una rinuncia del credito. Si pensi all'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale, alla convinzione non espressa di “coltivare in proprio” l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato, alla pendenza di trattative per una transazione poi non avvenuta o alla semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.

La decisione in commento ritiene corretto dare continuità a tale orientamento e, nel cassare la decisione della Corte d'Appello, la invita a ritornare sulla questione applicando il seguente principio di diritto: la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di **rinunciare** a quel credito.



# Ulteriore aumento dei casi di COVID-19 di origine lavorativa

Nei prossimi mesi, i numeri dei contagi sul lavoro nel settore sanitario daranno riscontri circa l'efficacia della campagna vaccinale

/ Fabrizio VAZIO

L'INAIL ha reso noto il consueto report di contagi sul lavoro da COVID-19, con riferimento all'intero anno 2020, poiché i contagi sono calcolati alla data del **31 dicembre 2020**.

Il totale dei casi denunciati all'Istituto è pari a 131.090 e si tratta del 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all'Istituto nel 2020.

Il dato è pari, inoltre, al 6,2% dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanità, che il giorno 31 dicembre erano pari a 2.107.166.

Alcune considerazioni si impongono: *in primis*, la **seconda ondata** dal punto di vista dei contagi di origine lavorativa è stata nettamente più forte della prima, se è vero che le denunce nel trimestre marzo-maggio erano 50.000 mentre nel trimestre ottobre-dicembre sono state oltre 75.000.

A dicembre i casi sono peraltro in calo rispetto a novembre poiché l'incremento è pari a 26.762, ma in realtà solo 16.691 sono riferiti a dicembre; nel mese di novembre l'incremento era stato pari a quasi 36.000 denunce.

Si conferma per l'ennesima volta il dato relativo alla **maggior mortalità** del genere maschile: l'83,2% dei 423 decessi è relativo agli uomini e ovviamente la mortalità maggiore è nelle fasce più alte di età, che fra i lavoratori è quella fra i 50 e i 64 anni.

Non subisce mutamenti neanche il dato relativo al fatto che la maggior parte dei contagi interessa le donne: il dato è pari al 69,6% e, anzi, nel mese di dicembre è in ulteriore aumento.

Il dato di maggior interesse nel mese di dicembre è certamente quello riferito alle attività produttive coinvolte dalla pandemia: infatti il settore della **sanità e assistenza sociale** che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili registra il 68,8% di de-

nunce; il dato deve assolutamente far riflettere, in quanto si tratta sostanzialmente di 7 infortuni su 10 da COVID-19 riferiti al settore sanitario.

Il dato dovrebbe drasticamente abbattersi fin da febbraio, tenuto conto che l'ambito sanitario è stato quello dal quale si è iniziato con la **campagna di vaccinazione**.

Può ben dirsi che l'attenzione ai contagi sul lavoro nei prossimi mesi dovrà essere massima proprio a tale proposito, perché il calo dei dati non potrà che testimoniare l'efficacia della campagna vaccinale, fermo restando che occorrerà prestare attenzione non tanto all'incremento dei casi, ma a quanti di quei contagi sono effettivamente avvenuti nel 2021; infatti, come successo anche a dicembre, il report aggiornato "recupera" anche casi dei mesi precedenti.

## Maggiori tutele per la sanità per ridurre l'incidenza del virus

Va vieppiù considerato che il dato riferito all'incidenza delle professioni sanitarie nel totale dei contagi è grandemente aumentato nell'ultimo trimestre, a testimonianza del fatto che mettere in sicurezza tale settore ridurrebbe drasticamente l'incidenza del virus.

Come sempre, l'analisi territoriale conferma che le denunce ricadono soprattutto nel Nord del Paese: il 47,5% dei casi è riferito al Nord Ovest, ma è importante notare come le Province che hanno segnato maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di novembre siano tutte ubicate al Sud: Vibo Valentia, Oristano, Sud Sardegna.

Anche i casi mortali sono in gran parte riferiti al **Nord Ovest** e le Province più colpite sono quelle di Bergamo e Milano, mentre al terzo posto vi è la Provincia di Napoli.

# Sulla possibilità di definire gli omessi versamenti giurisprudenza discordante

La tesi affermativa poggia sul fatto che sono sollevabili anche vizi di merito

/ **Pietro MASTELLONE**

Il legislatore tributario introduce ciclicamente provvedimenti temporanei volti a sanare irregolarità, violazioni formali o sostanziali oppure a definire liti pendenti con il Fisco. Il ricorso a provvedimenti di matrice *lato sensu* clemenziale, i quali dovrebbero avere una connotazione straordinaria, è, tuttavia, divenuto un connotato **fisiologico** del nostro sistema impositivo, tanto che si stima che dall'approvazione della Costituzione a oggi il legislatore abbia "graziato" i contribuenti oltre sessanta volte.

Tralasciando le ricadute negative che questo approccio ha sull'osservanza dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche, favorendo talvolta la volontà dei contribuenti di correre il "rischio accettabile" di subire un accertamento confidando sulla periodica emanazione di meccanismi di clemenza fiscale (e, quindi, impedendo la diffusione della cultura di "legalità fiscale"), si intende qui mettere in luce un dibattito che si sta delineando in seno alla Cassazione circa il campo di applicazione della c.d. **definizione agevolata** delle **liti pendenti**.

Tale istituto – disciplinato dall'[art. 6](#) del DL n. 119/2018 – permetteva ai contribuenti parti in contenziosi con il Fisco instaurati con ricorso entro il 24 ottobre 2018 e ricompresi nella giurisdizione tributaria, anche pendenti dinanzi alla Cassazione o nel giudizio di rinvio, di **estinguere** la controversia con istanza da presentarsi non oltre il 31 maggio 2019 e a fronte del pagamento di un importo pari al "**valore della lite**" (cioè imposte richieste, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate) ex [art. 12](#), comma 2 del DLgs. n. 546/1992 oppure soggetto a riduzioni variabili in base all'esito parziale del processo.

La relativa disciplina, tuttavia, stabilisce **rigorosi presupposti** per il proprio funzionamento. In particolare, la lite deve essere "pendente" e deve necessariamente avere come controparte l'Agenzia delle Entrate.

Si tratta, com'è facile intuire, di uno strumento che ha riscosso un notevole successo pratico sia per la sua convenienza, sia per l'indubbia efficacia nello snellire l'ingorgo che affligge costantemente la giustizia tributaria, ma che non è risultato scevro da dubbi interpretativi.

Questi ultimi si sono, per lo più, polarizzati sulla portata del concetto di "**atti impositivi**" indicato al comma 1 del citato art. 6, riguardo al quale sono emerse due distinte soluzioni.

Da una parte, vi è quella **rigorosa** – sposata dalla prassi amministrativa (circolare 1° aprile 2019 n. [6](#), § 2.3.4) e adottata dalla giurisprudenza in relazione alla precedente sanatoria ([art. 16](#) della L. n. 289/2002) – volta a escludere la definizione per gli atti meramente liquidatori, quali cartelle emesse a seguito di liquidazione automatica, avvisi di liquidazione dell'imposta di successione, ecc.

Dall'altra, alcune decisioni hanno iniziato a ritenere definibili anche quelle liti riguardanti cartelle di pagamento relative a tributi **dichiarati ma non pagati**, a patto che il ricorrente abbia censurato il merito dell'atto "a monte" (cfr. Cass. 17 gennaio 2019 n. [1158](#) e 24 ottobre 2019 n. [27290](#)). Se, al contrario, il ricorso impugnava la cartella limitatamente ai vizi c.d. propri della stessa, la giurisprudenza tende a escludere la definizione (Cass. 13 marzo 2019 n. [7099](#)).

Nel giro di pochi giorni la Suprema Corte ha palesato un'oscillazione in merito al perimetro di applicabilità della definizione di cui al DL n. [119/2018](#), tale da generare un vero e proprio **contrasto**.

Nell'ordinanza n. [321](#) del 13 gennaio 2021, la Cassazione ha stabilito che della sanatoria non potesse giovare una controversia imperniata su una cartella relativa all'**omesso versamento IRAP**, perché con "atti impositivi" devono intendersi "gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento".

Al contrario, nell'ordinanza n. [1590](#) depositata ieri, la Suprema Corte ha abbracciato l'approccio **più elastico** (e maggiormente condivisibile) secondo cui la cartella ex [art. 36-bis](#) del DPR n. 600/1973 non rappresenta un atto contenente una "mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata".

A questo punto, occorre vedere se la Cassazione adotterà un'interpretazione omogenea, stabilizzando la propria giurisprudenza, oppure se permarrà un contrasto che necessiterà un **chiarimento a Sezioni Unite**.

# Norme antiriciclaggio non applicabili se il professionista è delegato del giudice

Lo studio del Notariato evidenzia il caso della vendita forzata e competitiva in sede concorsuale

/ Stefano DE ROSA

In sede di vendita forzata e di vendita competitiva (in sede concorsuale) non risulta applicabile la normativa antiriciclaggio. A tale conclusione giunge il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 45-2020/E\_3-2020/B, evidenziando che, in tali circostanze, il professionista non agisce in quanto tale ma come **delegato del giudice**, eccettuata la peculiare ipotesi della vendita competitiva che si concluda (non con decreto di trasferimento del giudice ma) con atto notarile.

Nelle premesse del documento viene indicato come le procedure di espropriazione forzata immobiliare siano state di recente interessate da una problematica di indubbio rilievo, attinente alla applicabilità o meno della normativa **antiriciclaggio**, anche con riferimento all'acquisto di un determinato bene immobile o mobile. In tali casi, infatti, si legge nel documento, non può "disconoscersi la concreta possibilità che l'**intento** perseguito dall'acquirente del bene, ancorché oggetto di una vendita coattiva, sia proprio quello che la normativa antiriciclaggio intende contrastare".

A fronte dell'intervenuto **ampliamento soggettivo** (con il coinvolgimento di avvocati e commercialisti) e, soprattutto, oggettivo delle attività delegabili al professionista, prosegue il testo, si è sempre più affermata la posizione che porta a ritenere il professionista delegato come un vero e proprio sostituto del giudice.

Pertanto, in tali fattispecie, ci si trova di fronte:

- sul piano oggettivo, ad un'attività indubbiamente giurisdizionale (e non amministrativa);
- sul **piano soggettivo**, ad un'attività che rimane tale anche quando viene posta in essere da un professionista delegato dal giudice, "posto che detto professionista agisce in questa sede, non in quanto tale, ma in quanto sostituto del giudice, secondo l'impostazione prevalente, o comunque nella veste di ausiliario (mero o *sui generis*) del giudice".

Sulla base di tali considerazioni, nel documento in esame viene sottolineato come sia da escludere che il ca-

so di specie possa rientrare nell'**ambito di applicazione** dell'[art. 3](#) del DLgs. 231/2007, dove, nell'individuare i "soggetti obbligati" vengono indubbiamente contemplati anche i professionisti, con espresso riferimento anche a notai, avvocati e commercialisti, ma quando essi agiscono in quanto tali e non in qualità di sostituti del giudice.

A supporto di tale osservazione si richiama il citato articolo nella parte in cui, in particolare, prevede che "rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: ....c) i notai e gli avvocati, quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare o quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti.....".

Nell'ipotesi esaminata, secondo il Notariato, è di tutta evidenza che non esiste né un "cliente" né una "prestazione professionale" in senso proprio (in quanto il professionista non compie nessuna operazione finanziaria o immobiliare per conto di un cliente o per assistere lo stesso nell'esercizio di operazioni che rientrano nella sua attività professionale). In tale contesto, infatti, la qualifica professionale del **delegato** costituisce unicamente il presupposto per poter essere delegato dal giudice al compimento di attività che, altrimenti, dovrebbe svolgere in prima persona.

---

## Il professionista delegato deve tempestivamente avvertire il giudice

---

Si può al più ritenere, conclude la nota, che il professionista delegato, qualora riscontri, nell'ambito dell'attività delegata, elementi di una "operazione sospetta" debba **tempestivamente** avvertire il giudice affinché quest'ultimo valuti, in qualità di dominus della procedura esecutiva, se procedere alla comunicazione/segnalazione.



# Impatriati al sud Italia con il beneficio “rafforzato” anche in smart working

Il beneficio potrebbe essere negato nel caso di datore di lavoro estero

/ **Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO**

L'art. 16 del DLgs. 147/2015 prevede un'importante agevolazione per i lavoratori provenienti da un Paese estero che **trasferiscono** la propria residenza in Italia.

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/2019, infatti, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa dei lavoratori che:

- non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento,
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni, e
- svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia,

concorrono alla formazione del reddito nella misura del **30%** (il 70%, quindi, resta esente da imposizione). L'agevolazione ha una durata di 5 anni, salvo la possibilità di ottenere un prolungamento del beneficio, a certe condizioni.

Il comma 5-bis del citato art. 16 del DLgs. 147/2015, poi, prevede un rafforzamento dell'agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del **sud Italia** (ovvero, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia).

In caso di trasferimento in una di queste Regioni, il reddito resta imponibile nella sola misura del 10% (pertanto, il 90% dei redditi percepiti è esente).

Con la recente circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito degli interessanti chiarimenti anche sull'agevolazione “**rafforzata**” di cui al comma 5-bis per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle Regioni del sud; chiarimenti che, a ben vedere, potrebbero agevolare in modo importante il fenomeno del c.d. “south working”.

La circolare ha chiarito che la nozione di residenza richiamata dall'art. 16 è quella “**civilistica**”, per come elaborata dalla giurisprudenza; pertanto, ai fini dell'individuazione della misura dell'agevolazione (esenzione del 70% o del 90% in caso di trasferimento al sud), rileva il luogo in cui la persona pone la propria dimora abituale, ovvero il luogo in cui il soggetto abita stabilmente.

A tal fine, ricorda la circolare, occorre rispettare un **duplice requisito**, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza abituale in un dato luogo e l'intenzione di abitare stabilmente in quel luogo.

Ciò detto, l'apertura di maggior interesse da parte dell'Agenzia sul punto è rappresentata proprio dalla circostanza di ritenere comunque agevolabile il reddito del lavoratore impatriato che, pur fissando la residenza ai fini “civilistici” in una delle Regioni indicate dal comma 5-bis (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia), lavori in un Comune **di-**

**verso** da quello di residenza, evidentemente al di fuori del territorio interessato dall'agevolazione “rafforzata”.

A tal fine, però, precisa sempre la circolare, è necessario che il soggetto che ha fissato la residenza in una Regione del sud Italia e che svolga la propria attività lavorativa al di fuori del Comune (*rectius*, della Regione) di residenza, ritorni presso la propria residenza quando possibile e che ivi ponga il proprio **centro degli affetti** famigliari e sociali.

A ben vedere, quindi, l'interpretazione estensiva offerta dall'Agenzia delle Entrate può senz'altro agevolare il “south working”, in quanto consente l'applicazione del regime, con esenzione “rafforzata” in misura pari al 90% (in luogo dell'ordinario 70%), anche a un lavoratore impatriato che, pur trasferitosi in una Regione del sud Italia, svolge la propria attività in una **Regione diversa**.

In particolare, si pensi al caso di un lavoratore espatriato da almeno due anni che decida di ritornare in Italia. A tal fine, il soggetto potrebbe decidere di trasferire la propria residenza in una delle Regioni di cui al comma 5-bis e, complici le nuove tecnologie (ormai ulteriormente sdoganate anche dal periodo emergenziale in corso), potrebbe svolgere il proprio lavoro con modalità “**agile**” o “smart”, alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito, ad esempio, a Milano.

Ma ancora, stando alla circolare, l'agevolazione nella misura “rafforzata” potrebbe spettare anche al lavoratore che, pur ponendo la residenza al sud, raggiunga il proprio luogo di lavoro in una Regione diversa tramite **frequenti trasferte**, purché ritorni nel Comune di residenza appena possibile e ivi mantenga il centro dei propri affetti (ad esempio, nel comune di residenza nel sud Italia risiede e abita il nucleo famigliare del lavoratore impatriato, magari trasferitosi in Italia dall'estero assieme al contribuente).

Maggiore attenzione, invece, va senz'altro posta al caso di un lavoratore trasferitosi in una regione del sud Italia (anche con la propria famiglia) e che, però, continui a prestare la propria attività da remoto per il precedente **datore di lavoro estero**. Sul punto, infatti, qualche ufficio periferico dell'Agenzia ha già negato il beneficio fiscale, in quanto la prosecuzione dall'Italia in modalità “smart” o “agile”, della precedente occupazione, in sostanziale continuità, non sarebbe in linea con la vis attrattiva della norma di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 (si veda “[Non sempre si applica il regime degli impatriati con smart working dall'Italia](#)” del 16 ottobre 2020).

# Per il 2021 lavoratori domestici con contribuzione invariata

L'INPS conferma gli importi 2020 in seguito alla variazione in negativo dell'indice dei prezzi al consumo

/ Luca MAMONE

Con la circolare n. [9/2021](#), l'INPS è intervenuto con riferimento alla contribuzione dovuta per i **lavoratori domestici**, indicando gli importi validi per quest'anno.

Va subito detto che l'Istituto previdenziale **conferma** sostanzialmente i valori indicati lo scorso anno con la circ. n. [17/2020](#), in quanto il parametro di riferimento per il calcolo degli importi dei contributi in questione, ossia la variazione percentuale verificatasi tra il 2019 e il 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risulta modificata nella misura di **-0,3%**.

Sul punto, si ricorda infatti che l'[art. 1](#) comma 287 della L. 208/2015 stabilisce che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente **non può risultare inferiore a zero**".

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale conferma che anche per quest'anno rimangono in vigore gli **esoneri** di cui all'[art. 120](#) della L. 388/2000 (nella misura dello 0,8%) e all'[art. 1](#) commi 361 e 362 della L. 266/2005 (pari all'1%), previsti per il versamento dei contributi sociali per **ANF** (assegni al nucleo familiare) dovuti dai datori di lavoro alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

## Confermati gli esoneri per i contributi ANF

Pertanto, l'INPS chiarisce che è altresì confermata la minore **aliquota** contributiva dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari).

Sempre rimanendo in ambito ASpI, e più precisamente con riferimento alle sue modalità di finanziamento, l'INPS precisa che anche quest'anno va applicato il

**contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, così come previsto ai sensi dell'[art. 2](#) comma 28 della L. 92/2012.

Tale contributo, precisa l'INPS, non si applica con riferimento ai lavoratori assunti a **tempo determinato** in sostituzione di lavoratori assenti.

Ciò premesso, nella circolare in commento vengono riportati in formato tabellare i **valori contributivi** validi per tutto il 2021 (comprensivi della quota a carico del lavoratore), nonché la **ripartizione** delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR).

In particolare, si segnala che per una **retribuzione oraria** effettiva pari a 8,10 euro (retribuzione convenzionale, 7,17 euro), l'importo del contributo orario è fissato a 1,43 euro comprensivi di quota CUAF (1,44 euro senza quota CUAF), ovvero a 1,53 euro in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all'[art. 2](#) comma 28 della L. 92/2012 (1,54 euro senza quota CUAF).

Invece, per le retribuzioni orarie di importo compreso tra 8,10 e 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro), il contributo orario è pari a 1,62 euro comprensivo di **CUAF** (1,63 euro senza quota CUAF), ovvero a 1,73 euro se comprensivo di contributo addizionale (1,74 euro senza quota CUAF).

Ancora, per le retribuzioni orarie di importo oltre **9,86 euro**, il contributo orario è pari a 1,97 euro comprensivo di CUAF (1,98 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,11 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,12 euro senza quota CUAF).

Infine, in presenza di un orario di lavoro superiore alle **24 ore settimanali**, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 5,22 euro, l'importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,04 euro (1,05 senza quota CUAF), ovvero di 1,12 euro in caso di applicazione del contributo addizionale previsto dalla L. [92/2012](#).

# Assetti societari solo agli amministratori

Il compito, sottolinea una nuova massima del Consiglio dei notai di Firenze, Pistoia e Prato, è da assolvere congiuntamente o collegialmente

/ Maurizio MEOLI

L'istituzione di adeguati assetti societari è un compito **esclusivo** degli amministratori da assolvere congiuntamente o collegialmente.

A precisarlo è la massima n. [74/2020](#) del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, resa pubblica ieri.

L'[art. 375](#) comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza) ha inserito il nuovo comma 2 dell'[art. 2086](#) c.c., che fa ricadere sull'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, il dovere di: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile **adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Codice della crisi aveva modificato anche gli [artt. 2257](#) comma 1, [2380-bis](#) comma 1, [2409-novies](#) comma 1 e [2475](#) comma 1 c.c., **riservando la "gestione"** dell'impresa agli amministratori (in particolare, si affermava: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale").

In risposta alle **incertezze interpretative** generate, soprattutto nel contesto delle srl, dal testo riportato, il DLgs. [147/2020](#) (correttivo e integrativo del Codice della crisi e dell'insolvenza) è intervenuto, con l'art. 40, direttamente sulle ricordate previsioni del codice civile, dal momento che le modifiche apportate dal DLgs. [14/2019](#) erano già in vigore dal 16 marzo 2019.

I nuovi artt. 2257 comma 1, 2380-bis comma 1, 2409-novies comma 1 e 2475 comma 1 c.c. stabiliscono oggi che spetta esclusivamente agli amministratori (o al consiglio di gestione) l'istituzione degli assetti di cui all'[art. 2086](#) comma 2 c.c.

A fronte di ciò, la massima n. 74/2020 del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, sottolinea come sia la sola istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 comma 2 c.c. a spettare esclusivamente agli amministratori, mentre l'**amministrazione** può essere affidata solo ad alcuni amministratori o a procuratori esterni all'organo amministrativo o anche, ma non nelle spa, ai soci. La "gestione" dell'impresa, in particolare, comprende la determinazione del suo assetto societario, oltre alla redazione del bilancio, e spetta inderogabilmente ed esclusivamente agli amministratori. Tale inderogabilità discende dal fatto che ci si colloca nel campo delle regole proprie del diritto dell'impresa e non solo del di-

ritto delle società. Le decisioni in materia di gestione dell'impresa sono, quindi, necessariamente imputabili a tutti gli amministratori e, conseguentemente, devono essere adottate, in tutte le società, **congiuntamente o collegialmente**.

Il rispetto della collegialità impedisce la delega integrale a singoli amministratori della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito gestorio, ma consente che venga delegata in via esclusiva la **cura di singole fasi** di una decisione che deve restare collegiale (come, peraltro, risulta dall'[art. 2381](#) c.c. in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società). Nei casi di delega di poteri ad alcuni o a uno degli amministratori di spa e di srl, allora, la collegialità deve essere strutturata nel seguente modo: ai delegati è conferito il compito di **curare la predisposizione** degli assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, dandone puntuale (completa e analitica) e ricorrente informativa all'organo collegiale; all'organo collegiale è riconosciuta la competenza a **valutare gli assetti** così come predisposti dai delegati (se del caso, proponendone modifiche e integrazioni). La decisione finale sugli assetti resta, comunque, collegiale, nel senso che va assunta da (e dunque è imputabile a) tutti gli amministratori.

Di contro, le decisioni relative a singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, come pure il compimento dei medesimi in nome e per conto della società, non attenendo propriamente alla gestione dell'impresa nel senso suddetto, e cioè all'organismo produttivo, ma all'"amministrazione" della società, possono essere affidate tanto a **singoli amministratori**, quanto a procuratori esterni all'organo amministrativo, nonché, ma non nella spa, **ai soci**.

Nelle srl, quindi, continuano a trovare applicazione gli [artt. 2479](#) comma 1 c.c. (nella parte in cui prevede che l'atto costitutivo possa riservare competenze ulteriori rispetto a quelle legali, anche inerenti all'amministrazione, ai soci) e 2468 comma 3 c.c. (nella parte in cui consente di attribuire ai soci particolari diritti, che ben potrebbero riguardare anche aspetti legati all'amministrazione).

Corollario di quanto rilevato, conclude il Consiglio dei notai toscani, è che, in definitiva, non sussiste alcun obbligo di operare adeguamenti degli statuti o dei patti sociali già in vigore all'entrata in vigore delle norme modificate, qualora statuti o patti prevedessero nella materia dell'amministrazione **deroghe** al modello legale; deroghe che sono a maggior ragione legittime anche negli statuti/patti redatti dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi.

# Professionisti “vero trait d’union tra impresa e istituzioni”

Per CNDCEC e FNC possono svolgere un ruolo centrale per diffondere la conoscenza dei benefici connessi al rating di legalità e alla disciplina 231

/ Maria Francesca ARTUSI e Paolo VERNERO

Le interazioni tra rating di legalità e modello organizzativo ex DLgs. [231/2001](#) sono tornate all’attenzione in un [documento](#) pubblicato dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionale commercialisti lo scorso 14 gennaio, volto ad evidenziare in questo ambito le novità e gli spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta **gestione aziendale**.

Va ricordato che il rating di legalità è un **indicatore sintetico** del rispetto di elevati standard di legalità, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano ad opera dell’[art. 5-ter](#) del DL 1/2012, con l’intento di favorire l’introduzione e la promozione di principi di comportamento etico in ambito aziendale. Esso prevede l’assegnazione di un titolo di riconoscimento, commisurato attraverso l’utilizzo di un sistema a “stellette”, indicative del livello di compliance a vari profili indicati all’interno del regolamento di attuazione, in favore di imprese che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Alla luce delle recenti modifiche al regolamento attuativo emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (delibera n. [28361](#) del 28 luglio 2020 che ha integrato il precedente regolamento del 2012), il CNDCEC rileva l’importanza di analizzare gli **aspetti impliciti** di tale istituto e capirne le interrelazioni con le discipline esistenti, in particolar modo con quella sulla responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal DLgs. 231/2001.

L’adozione di meccanismi premiali di condotte virtuose attuate all’interno di società ed enti sta, infatti, dando vita ad un trend positivo e in costante crescita, in cui le imprese si avvicinano alla **compliance aziendale** e all’ottenimento di elevati standard di legalità sempre con maggiore sensibilità e consapevolezza. Non da ultimo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. [14/2019](#)) ha posto le basi per una nuova interpretazione del concetto degli adeguati assetti organizzativi, attraverso la previsione normativa di un obbligo d’istituzione di principi di corretta gestione stabilita dall’introduzione del secondo comma dell’[art. 2086](#) c.c. Con riferimento alla disciplina “231” si ritiene che una maggiore interazione tra Modello organizzativo e rating di legalità possa consentire una migliore valorizzazione di quest’ultimo, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle banche, bensì **estesa** a premiare in modo più diffuso l’imprenditore che adotti efficaci strumenti di corporate governance e corretta ge-

stione aziendale.

All’interno della citata modifica della delibera AGCM, risulta, in effetti, confermata una **forte interazione** tra i due sistemi, in quanto viene sancito come il punteggio base sarà incrementato di un + (più) per l’adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del DLgs. 231/2001, anche per l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

I risvolti che conseguono ad una corretta adozione del “modello 231” potrebbero, in tal senso, essere funzionali ad un riconoscimento maggiormente agevolato del punteggio relativo al rating di legalità per società ed enti.

Va da sé che un modello organizzativo **correttamente implementato** e aggiornato, diffuso attraverso specifiche fasi formative e informative in favore degli interessati e che prevede la nomina di un Organismo di vigilanza idoneo per caratteristiche e requisiti, da solo possa facilitare società ed enti durante le fasi interlocutorie con terzi, anche con la Pubblica Amministrazione o con gli istituti di credito.

## Auspicabile l’interazione tra questi strumenti

In tale ottica, viene sottolineato nel testo il **ruolo centrale** che i professionisti giuridico-economici, “vero trait d’union tra impresa e istituzioni”, possono svolgere sia per diffondere la conoscenza dei benefici connessi al rating di legalità e alla disciplina “231”, sia per valorizzare al meglio le auspicabili interazioni tra questi strumenti.

Viene, ad esempio, ipotizzato che, dal punto di vista procedurale, una facilitazione nell’iter di accreditamento per i soggetti che hanno adottato e correttamente aggiornato il sistema “231” potrebbe scaturire dalla circostanza che la domanda venga formulata dal **medesimo professionista** che ha prestato la propria attività di consulenza e assistenza nell’implementazione del modello, il quale diventerebbe per l’impresa una sorta di anello di congiunzione nell’aderenza alle due normative.

Nel documento in esame vengono, altresì, riportati alcuni interessanti dati relativi alle imprese che hanno fatto richiesta del rating di legalità.

# Definiti gli incrementi retributivi per il settore della Concia Industria

Ampliata inoltre la possibilità di fare ricorso ai contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato

/ **Alessandro MORI**

Con l'accordo siglato il [21 gennaio 2021](#), Unic-Concerie Italiane (in rappresentanza imprenditoriale) e le OO.SS. dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno definito il rinnovo della disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende industriali operanti nel settore della **concia**. Le novità introdotte dalle Parti decorrono dal 1° novembre 2019 e rimarranno valide fino al 30 giugno 2023, tanto per la parte normativa quanto per quella economica.

Proprio con riferimento agli aspetti retributivi, l'accordo ha previsto tre *tranche* di aumento del minimo e dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), rispettivamente alle date del **1° settembre 2021**, del **1° gennaio 2022** e del **1° agosto 2022**, per complessivi 65 euro di aumento medio sulla categoria D2 (parametro 130). Riportiamo di seguito gli importi da corrispondere con decorrenza 1° settembre 2021, tanto a titolo di minimo quanto di IPO (per le sole posizioni organizzative cui spetta), per effetto dell'applicazione degli incrementi previsti.

**Minimi retributivi:** cat. A, 2.548,29 euro; cat. B, 2.178,89 euro; cat. C, 1.956,75 euro; cat. D, 1.800,99 euro; cat. E, 1.585,35 euro; cat. F, 1.503,92 euro.

**Indennità di Posizione Organizzativa:** cat. B1, 184,93 euro; cat. C1, 92,77 euro; cat. D1, 105,13 euro; cat. E1, 129,96 euro; cat. E2, 73,59 euro.

Sempre in ambito retributivo, si evidenzia la modifica apportata all'art. 12 del CCNL 5 aprile 2017 in tema di **Elemento di garanzia retributiva**, spettante ai dipendenti di aziende dove non sono stati stipulati contratti integrativi; in virtù di tale modifica, con decorrenza 1° gennaio 2023 tale elemento diverrà pari a 8 euro (attualmente è pari a 4 euro).

Tra le novità di portata normativa merita senz'altro di

essere segnalata per prima quella relativa all'innalzamento del numero complessivo massimo di **contratti a tempo determinato** e contratti di somministrazione a tempo determinato contemporaneamente stipulabili da un'azienda. Tale numero, che l'art. 22 del CCNL 5 aprile 2017 fissava pari al 25% degli assunti a tempo determinato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, viene ora infatti raggugliato al 32% di tale riferimento, mantenendo invariate le disposizioni relative alle esenzioni dai limiti quantitativi e le modalità di computo di dettaglio e di arrotondamento all'unità.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, la nuova stesura dell'art. 6 definita dalle Parti prevede l'adesione dal 1° luglio 2021 al **Fondo Sanimoda**, con il contestuale avvio dell'obbligo contributivo a carico delle aziende, nella misura di 12 euro mensili (per 12 mensilità) per ciascun lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato (ma in questo caso solo a decorrere dal 13° mese di contratto, per i soli rapporti quindi di durata superiore all'anno).

In tema di permessi, introdotta nell'art. 56 del CCNL la possibilità per ciascun lavoratore, dietro presentazione di adeguata certificazione medica, di fruire di 1 giorno di permesso retribuito in caso di **decesso di un genitore** del coniuge o del convivente di fatto.

Previsto altresì, con riferimento al periodo di compenso in caso di malattia (art. 58), che vengano escluse dal computo, per i lavoratori che hanno avuto un'**esperienza oncologica**, le giornate di assenza destinate ai controlli periodici.

Infine, nell'ambito del piano di welfare Previmoda, l'accordo con decorrenza 1° ottobre 2022 porta al 2% del minimo tabellare il contributo a carico dell'azienda.



## Integra bancarotta il prelievo dalle casse sociali per compensi all'amministratore senza giustificazione

Il prelievo dalle casse sociali di una società in stato di dissesto integra il reato bancarotta per distrazione, se tali somme sono utilizzate come compensi per l'amministratore **privi** di un'**effettiva giustificazione** e supportati da una delibera assembleare "pro forma".

Così, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. [3191](#) depositata ieri, ha confermato la condanna del legale rappresentante e socio di maggioranza di una srl, successivamente dichiarata fallita, per il delitto previsto dall'[art. 216](#) del RD 267/42, oltre che per i reati di ricorso abusivo al credito ([art. 218](#) del RD 267/42) e di insolvenza fraudolenta ([art. 641](#) c.p.).

Per quanto riguarda la contestata distrazione, si trattava della somma di 120.470 euro attribuita a titolo di **compenso** per la carica di **amministratore**, in virtù di una delibera assembleare, quando la società già versava in stato di insolvenza.

La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di precisare che integra il reato in esame la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con **delibera assembleare**. In tal caso, infatti, il credito è

da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nella sussistenza – *an* –, non è determinato anche nella sua quantificazione – *quantum* (Cass. nn. [17792/2017](#), [50836/2016](#), [46959/2009](#)).

Per la Cassazione è peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata, ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali. In altre parole, la circostanza per cui il compenso agli amministratori sia oggetto di regolare delibera da parte degli organi sociali **non basta** – di per sé – per escludere il delitto contestato.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano motivato sugli elementi che inducevano a ritenere che la delibera assembleare fosse stata adottata **solo pro forma**, attenendosi peraltro ai principi affermati da questa Corte sulla necessità che la congruità dei compensi liquidati in favore degli amministratori di una società debba essere fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione.

## Contributi sospesi per il sisma di Ischia da versare in unica soluzione entro il 31 gennaio

Con il messaggio n. [318](#) pubblicato ieri, l'INPS ha dettato le istruzioni operative in merito alla **ripresa dei versamenti** contributivi sospesi per il periodo compreso dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'[art. 34](#) del DL 109/2018, a seguito dell'evento sismico del 2017 che ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **31 gennaio 2021**, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal **16 febbraio 2021** (in questo caso l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 50 euro). Nell'ipotesi di mancato versamento di due rate, anche non consecutive, **decade** il beneficio della rateazione.

Inoltre, le aziende che hanno sospeso gli adempimenti saranno tenute a trasmettere entro il 31 gennaio 2021 anche le **de-**

**nunce retributive e contributive**. Sul punto, l'Istituto precisa che le dichiarazioni di manodopera agricola riferite ai periodi retributivi fino al mese di marzo 2020 dovranno essere trasmesse utilizzando i flussi DMAG.

Sotto il profilo operativo, le istruzioni riguardano **diverse tipologie** di soggetti: aziende con dipendenti; artigiani e commercianti; committenti e professionisti tenuti al versamento alla Gestione separata; aziende agricole assuntrici di manodopera; lavoratori agricoli autonomi; aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica; datori di lavoro domestico.

In particolare, per la compilazione del modello F24, le aziende con dipendenti devono utilizzare il codice contributo **"DSOS"** ed esporre la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito **"N965"**. Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi.